



Unité des Communes valdôtaines
MONT-ROSE

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Regolamento disciplinante l'uso, da parte del personale
dell'Ente, del proprio mezzo di trasporto per l'effettuazione
di missioni e trasferte**

approvato con deliberazione della Giunta n. 12 del 20.02.2025

Indice

articolo 1.	Oggetto.....	2
articolo 2.	Ambito di Applicazione	2
articolo 3.	Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio	2
articolo 4.	Trattamento di trasferta	2
articolo 5.	Indennità chilometrica	2
articolo 6.	Assicurazione	2
articolo 7.	Disposizioni finali	2

articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei mezzi di trasporto privati del personale dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose per lo svolgimento di missioni e trasferte di lavoro, nell'esclusivo interesse dell'Ente, per adempiere ai propri doveri d'ufficio e istituzionali o per partecipare a corsi di formazione, e le modalità di rimborso delle spese sostenute.

articolo 2. Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dell'Unité Mont-Rose, ivi comprese le figure dirigenziali, che, per esigenze di servizio e previa autorizzazione, utilizzano il proprio mezzo di trasporto privato per effettuare missioni e trasferte.

articolo 3. Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio

1. L'uso del mezzo proprio da parte del personale dell'Ente è consentito:
 - a. qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente rispetto all'uso del mezzo pubblico, consentendo, in particolare, di ottimizzare il tempo di trasferta;
 - b. per gli spostamenti necessitati da esigenze di servizio quando risulti l'indisponibilità di autovetture di servizio e l'utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto all'uso di mezzi pubblici, anche in relazione all'inconciliabilità degli orari dei mezzi pubblici con lo svolgimento dei compiti di servizio che richiedono lo spostamento;
 - c. per impossibilità oggettiva di raggiungere il luogo di missione con mezzi pubblici, sia per effettiva mancanza degli stessi o per oggettive scarsità di mezzi che precludano l'arrivo entro l'orario di inizio del servizio di trasferta;
 - d. per impossibilità oggettiva di raggiungere diverse sedi di servizio in trasferta durante la stessa giornata lavorativa utilizzando i mezzi pubblici;
 - e. per evitare eventuali spese di pernottamento.
2. La richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve indicare il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l'orario, presunto, di partenza e di arrivo e, successivamente, deve essere rendicontato il tragitto effettivamente compiuto e la relativa tempistica, allegando l'eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria per l'effettuazione dei previsti rimborsi.
3. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio nelle ipotesi sopramenzionate è rilasciata dal dirigente o dal responsabile del servizio di appartenenza del personale interessato. Per il personale dirigenziale, la valutazione sull'opportunità dell'utilizzo del mezzo proprio è rimessa alla responsabilità del singolo dirigente.

articolo 4. Trattamento di trasferta

1. Al personale dell'Ente, sia in caso di utilizzo di mezzo dell'Ente, sia di mezzo proprio, spetta il rimborso delle spese vive sostenute, quali pedaggi autostradali, parcheggi, eventuale custodia del mezzo, purché documentate con ricevuta in originale. È altresì contemplato il rimborso delle spese per taxi e per i mezzi di trasporto urbani.
2. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal presente regolamento, il personale dell'Unité che intenda utilizzare il proprio mezzo al fine di rendere più agevole il suo spostamento, può comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa, senza tuttavia avere diritto all'indennità chilometrica successivamente disciplinata, fermo il rimborso delle spese vive sostenute, di cui al comma 1.
3. Non sono ammessi rimborsi per l'uso del mezzo proprio nel caso di trasferte in località diversa dalla dimora abituale e con distanza pari o inferiore a 10 Km dalla ordinaria sede di servizio.

articolo 5. Indennità chilometrica

1. Al personale autorizzato a utilizzare il proprio mezzo di trasporto ai sensi del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, è prevista un'indennità chilometrica, nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti tempo per tempo.

articolo 6. Assicurazione

1. L'assicurazione RCA del proprio mezzo è responsabilità del personale autorizzato.

articolo 7. Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti tempo per tempo.